



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 1° giugno 2018

Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 – sottomisura 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” – Disposizioni per l’attuazione del bando approvato con deliberazione n. 1004 del 30/11/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il programma di sviluppo rurale (in seguito: PSR) della Regione Liguria per il periodo 2014-2020, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 2305/2013;

Richiamata la precedente deliberazione n. 1004 del 30 novembre 2017 con la quale si si approva il bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento a valere sul PSR, sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";

Atteso che:

- con decisione CE C(2018) 1395 del 28 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato alcune modifiche che interessano anche la sottomisura 6.1 per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore ed i principi dei criteri di selezione;
- il Comitato di Sorveglianza è stato consultato mediante procedura scritta del 30 aprile 2018 in merito alla modifica dei criteri di selezione relativi alla sottomisura 6.1;
- il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 ha modificato tra l'altro il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) modificando per la sottomisura 6.1 i termini per la presentazione della domanda di sostegno anticipando a 24 mesi anziché a 6 mesi dalla data di inizio primo insediamento la possibilità di presentare la domanda di sostegno;
- il bando in questione riguarda tutto il residuo periodo di programmazione fino al 2020, disponendo l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno in diverse fasce temporali;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, a decorrere dalla prima fascia utile di apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sulla sotto misura 6.1, le modifiche che riguardano la definizione del giovane agricoltore e i criteri di selezione;

Ritenuto necessario stabilire che, a decorrere dalla prima fascia utile di apertura delle domande, le modifiche che riguardano i termini di presentazione delle domande stesse, a

valere sulla sotto misura 6.1, siano subordinate al recepimento del regolamento n.2393/2017 da parte del PSR Regione Liguria 2014/2020;

Ritenuto inoltre altresì necessario stabilire che, a decorrere dalla prima fascia utile di apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sulla sotto misura 6.1, il pagamento del premio per chi ha presentato la domanda di sostegno tra i 6 e i 24 mesi, dalla data di primo insediamento, sia subordinato al recepimento del regolamento n.2393/2017 da parte del PSR Regione Liguria 2014/2020 ;

Ritenuto altresì di fare salvi gli effetti derivanti dalle precedenti fasce temporali di apertura e quant'altro stabilito con la deliberazione n. 1004/2017;

Ritenuto infine opportuno, al fine di fornire un testo unico e coordinato, integrare tutte le modifiche sopra esposte in un nuovo testo di bando valido per le fasce di apertura che ancora residuano e meglio precisate di seguito:

Fasce: Date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per la fascia EURO
04 giugno 2018 – 31 luglio 2018	1.500.000,00
03 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019	1.000.000,00
03 giugno 2019 – 31 luglio 2019	500.000,00
02 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020	300.000,00
03 giugno 2020 – 31 luglio 2020	200.000,00

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR: "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", di cui al documento "Allegato A - sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto che in particolare prevedono le modifiche dei termini di presentazione delle domande, la definizione di giovane agricoltore e i criteri di selezione;
2. di stabilire che, a decorrere dalla prima fascia utile di apertura delle domande, le modifiche che riguardano i termini di presentazione delle domande stesse, a valere sulla sotto misura 6.1, siano subordinate al recepimento del regolamento n.2393/2017 da parte del PSR Regione Liguria 2014/2020;
3. di stabilire altresì di subordinare il pagamento del premio per i giovani agricoltori che hanno presentato la domanda di sostegno tra i 6 e i 24 mesi dalla data di primo insediamento ad avvenuto recepimento del regolamento n.2393/2017 da parte del PSR Regione Liguria 2014/2020;

4. di stabilire che le disposizioni di cui al precedente punto 1 si applicano alle seguenti fasce di apertura residue e sostituiscono per tali fasce le disposizione già adottate con DGR 1004/2017:

Fasce: Date apertura e chiusura presentazione domande	Importi a bando per la fascia EURO
04 giugno 2018 – 31 luglio 2018	1.500.000,00
03 dicembre 2018 – 31 gennaio 2019	1.000.000,00
03 giugno 2019 – 31 luglio 2019	500.000,00
02 dicembre 2019 – 31 gennaio 2020	300.000,00
03 giugno 2020 – 31 luglio 2020	200.000,00

5. di confermare quant'altro disposto con la precedente deliberazione n. 1004/2017 ivi compreso l'allegato B "individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione";
6. di fare salve ed immutate le condizioni stabilite con DGR 1004/2017 per quanto riguarda le fasce di apertura del bando diverse da quelle indicate al precedente punto 2;
7. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Allegato A - sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” focus area 2.b

Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2020, sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria con apertura a fasce programmate.

Validità temporale e disponibilità finanziarie

Le domande possono essere presentate esclusivamente fra le date di apertura e di chiusura riportate nelle fasce temporali di cui alla tabella sotto descritta. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 del giorno di apertura fino alle ore 12 della data di chiusura. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di gestione.

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad Euro 3.500.000, ripartite nel periodo di programmazione in termini di fasce di apertura.

Le domande concorrono esclusivamente alle risorse messe a bando per la fascia temporale in cui risultano presentate.

Le eventuali disponibilità residue accertate per ciascuna fascia di apertura, vengono utilizzate implementando la dotazione della prima fascia utile successiva.

Fasce: date di apertura e chiusura presentazione domande	Importo a bando per fascia EURO
04 giugno 2018 - 31 luglio 2018	1.500.000
03 dicembre 2018 - 31 gennaio 2019	1.000.000
03 giugno 2019 - 31 luglio 2019	500.000
02 dicembre 2019 - 31 gennaio 2020	300.000
03 giugno 2020 - 31 luglio 2020	200.000

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Giovani agricoltori, definiti come segue, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013:

"giovane agricoltore" - una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze

professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Definizione di primo insediamento :

Il "primo insediamento" inizia con l'acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di capo azienda con l'attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell'ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico).

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di sostegno.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:

1. Il giovane agricoltore deve insediarsi, conformemente a quanto stabilito al precedente paragrafo, per la prima volta in qualità di capo azienda in un'impresa agricola ed esercitare il controllo efficace e a lungo termine dell'impresa (sia persona fisica o giuridica) da solo;
2. La domanda di sostegno deve essere presentata entro ventiquattro mesi dalla data del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola;
3. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni (ossia non deve aver compiuto 41 anni);
4. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):
 - a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del

reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati" del PSR;

b. limite massimo di 200.000 euro.

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell'apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5. Al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
6. Al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane agricoltore deve presentare un Piano Aziendale di Sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11. L'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
7. Entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. Al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di capo azienda dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
9. L'insediamento si conclude con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto.
10. L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento. Per "frazionamento di aziende preesistenti" si intende il trasferimento all'azienda condotta dal giovane di una parte dei terreni appartenenti a una o più aziende preesistenti, a prescindere dal titolo di conduzione di questi terreni (proprietà, affitto, ecc.), anche nel caso in cui l'azienda preesistente cessi la propria attività. In altre parole, nel caso di insediamento di giovani

agricoltori alla conduzione di aziende preesistenti, i relativi terreni devono essere trasferiti integralmente, senza alcuna diminuzione, alla nuova azienda.

Non si configura - invece - il frazionamento di azienda preesistente nei seguenti casi:

- a) Se il giovane si insedia in una nuova azienda e raggiunge già le dimensioni minime in termini di PS attraverso la fusione di due o più aziende nella nuova azienda. L'eventuale acquisizione di ulteriori terreni, anche derivanti da frazionamento di altre aziende, è in questo caso ininfluenza e non pregiudica l'esito positivo dell'istruttoria, in quanto la PS è stata raggiunta tramite il processo di fusione;
- b) Se il giovane si insedia in una nuova azienda e raggiunge già le dimensioni minime in termini di PS attraverso il subentro in una azienda preesistente. L'eventuale acquisizione di ulteriori terreni, anche derivanti da frazionamento di altre aziende, è ininfluenza e non pregiudica l'esito positivo dell'istruttoria in quanto la PS è stata raggiunta tramite il subentro.

Qualora ricorrano le casistiche a) e b) viene considerato come parametro la Produzione Standard, in quanto derivante da aziende preesistenti, ovvero unità già strutturate e produttive, e quindi con una PS misurabile.

- c) Se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni acquistati o affittati da soggetti che non sono titolari di partita IVA agricola (compresi gli enti pubblici), a condizione che i terreni non fossero precedentemente affittati ad altra azienda agricola, fatto salvo il caso di cui al punto e);
- d) Se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni incolti e/o strutture aziendali in disuso da almeno 5 anni, acquistati o affittati da qualunque tipo di proprietario (anche titolare di partita IVA agricola);
- e) Se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni affittati precedentemente ad altra azienda agricola, dopo la scadenza naturale del contratto di affitto precedente o la rescissione del medesimo contratto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982;

Qualora ricorrano le casistiche c), d) ed e) i terreni acquisiti con tale modalità devono rappresentare almeno il 75% della superficie totale dell'azienda. Il restante 25% può derivare anche da frazionamento, a prescindere dalla Produzione Standard. In questo caso, infatti, è determinante, ai fini del rispetto del requisito, l'accorpamento di terreni e/o il recupero di incolti finalizzati alla creazione di una nuova azienda.

Criteri di selezione

Criteri di selezione	Metodo di calcolo del punteggio	Punteggio
1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni	In proporzione a crescere dell'età del cedente: - da 58 anni a 65 anni = 3 punti - da 66 anni a 70 anni = 6 punti - oltre i 70 anni = 10 punti	Fino a 10 i punteggi sono cumulabili (ad esempio nel caso di accorpamento aziendale)
2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani)	In proporzione inversa al crescere dell'età: - da 18 a 24 anni = 15 punti	Fino a 15

	<ul style="list-style-type: none"> - da 25 a 28 anni = 10 punti - da 29 a 33 anni = 7 punti - da 34 a 38 anni = 5 punti - 39 anni e oltre = 3 punti 	
3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati.	1 punto per ogni punto % di terreno recuperato in rapporto alla SAU aziendale	Fino a 20
4. progetti integrati con la sottomisura 4.1	In funzione della spesa ammissibile della domanda di sostegno sulla misura 4.1: <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 10.000 € = 5 - Da 10.001 a 25.000 = 15 - Da 25.001 a 50.000 = 20 - Da 50.001 a 100.000 = 25 - Da 100.001 a 200.000=30 - Oltre 200.001 = 35 	Fino a 35
5. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo	5 punti ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full time) creato, compreso il posto di lavoro del titolare	Fino a 10
6. giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D	giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D	10
TOTALE		Fino a 100

Sono escluse dal sostegno le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima **pari a 16 punti**.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del Piano di sviluppo aziendale a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del sostegno spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del sostegno complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul sostegno complessivamente ammesso). Nel caso in cui il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), l'operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l'operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Per quanto concerne il criterio "Recupero di terreni abbandonati" si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

Definizione di progetto integrato ai fini del punto 4. dei criteri di selezione

Il progetto integrato è definito, al capitolo 8.1 del PSR, come “progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure”.

Il progetto integrato, per essere valutato ai fini dei criteri di selezione, deve pertanto prevedere di attivare contemporaneamente interventi ammissibili a finanziamenti ai sensi della sottomisura 4.1 del PSR, proposti dal beneficiario attraverso la redazione di un piano aziendale di sviluppo (PAS). La contemporaneità è assolta se gli interventi previsti della misura abbinata sono realizzati entro la scadenza del PAS.

È opportuno rammentare, come meglio precisato nei capitoli pertinenti:

- Quanto disposto al capitolo 8.2.6.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità” del PSR, punto 6, “L’attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell’aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell’aiuto”.
- Che, come previsto dal paragrafo “importo del sostegno” del presente bando, il premio viene erogato in due rate. La prima rata, pari al 50% dell’importo del premio, dopo l’avvio dell’attività. L’erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.
- Che i punteggi attribuiti a seguito dell’istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale con la conseguenza, in caso di inadempienza, che:
 - L’ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante con una percentuale pari ad ogni punto non rispettato;
 - Se il punteggio totale rideterminato in sede di istruttoria della domanda di pagamento sarà inferiore alla soglia minima di ammissibilità (16 punti), l’operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero del sostegno già erogato con la prima rata;
 - Analogamente anche nel caso in cui il punteggio totale rideterminato in sede di istruttoria della domanda di pagamento sia inferiore al punteggio attribuito alla prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l’operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero del sostegno già erogato con la prima rata.

Presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99.

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR (www.siarliguria.it) attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del richiedente secondo gli standard utilizzati dal SIAR, pena la non ricevibilità delle stesse. Il protocollo attribuito elettronicamente ed in maniera automatica dal SIAR fa fede per la data e l'ora di presentazione ed è l'unico che ha valenza ai fini del presente atto.

Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAR può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Il richiedente, deve obbligatoriamente indicare nelle domande, a pena di non ricevibilità delle stesse, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) valido per le comunicazioni inerenti l'operazione.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

Domande di sostegno

La domanda di sostegno contiene al suo interno il Piano Aziendale di Sviluppo che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR.

Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso per singola fascia temporale, al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili per singola fascia temporale, redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall'Ente istruttore in applicazione dei criteri di selezione. Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno. A parità di punteggio prevarrà la domanda presentata dal richiedente con minore età.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Le domande ancora prive di copertura finanziaria dopo il completamento delle procedure di cui sopra sono decadute di diritto e archiviate.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà erogato un solo premio di insediamento.

Importo del sostegno

L'importo dell'aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione:

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;

- dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente:

- premio base = 18.000,00 euro;
- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
 - 4.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia;
 - 6.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
 - 8.000,00 euro se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.

In tutti i casi suddetti viene considerata come "sede" la sede aziendale indicata, alla data di insediamento, sul fascicolo aziendale, come "*ubicazione aziendale*".

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000,00 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado.

Al fine della concessione della maggiorazione del premio di primo insediamento si intendono NON COLTIVATI i terreni, posseduti al momento dell'insediamento ed inseriti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno, per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti (Uso non agricolo – Tare oppure Bosco) oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra. È onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno.

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR e disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di ammissione valido.

Le domande di pagamento devono essere obbligatoriamente corredate di tutta la documentazione richiesta con l'atto di ammissione al sostegno.

Le domande di pagamento possono riguardare la richiesta di pagamento:

- di un primo acconto, pari al 50% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno;

- di un saldo, pari al 50% del premio, subordinato alla dimostrazione dell'attuazione corretta e completa del PAS, ivi compreso il raggiungimento della Produzione Standard già definita al paragrafo "condizioni di ammissibilità".

Impegni e obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni e gli obblighi derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Si impegna inoltre al rispetto degli impegni derivanti dal paragrafo "Condizioni di ammissibilità". Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno come previsto da Regolamento UE 640/2014.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione delle domande di pagamento, pena il rifiuto o la revoca del sostegno con il conseguente recupero del sostegno eventualmente erogato.

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale e restituzione del sostegno erogato, sono:

- consentire l'accesso in azienda degli incaricati dei controlli ed ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione;
- mettere a disposizione della regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa all'insediamento e alla realizzazione del PAS o comunque necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di ammissione al sostegno, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola, così come disciplinato al punto 8) del paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Tutte le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggi in base ai criteri di selezione definitivi devono essere rispettate anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Laddove il punteggio non venga rispettato, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto = 1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto (art. 4.1 Reg. UE 640/2014). I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014). La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR, sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.